

Civile Sent. Sez. 3 Num. 4034 Anno 2021

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: D'ARRIGO COSIMO

Data pubblicazione: 16/02/2021

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24068/2017 R.G. proposto da:

Di Giorgio Anna, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Terracciano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, n. 1;

– *ricorrente* –

contro

Di Cerbo Giorgio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Romano ed Egidio Lizza, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Valadier, n.43;

– *controricorrenti* –

contro

Condominio di Largo Saluzzo 4, in persona dell'amministratore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Rosati, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Val d'Orsola, n. 12;

– *controricorrente* –

2020
2063

Calliope s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Sara Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-intimati -

avverso la sentenza n. 7169 del Tribunale di Roma depositata il 10 aprile 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2020 dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;
uditi gli avvocati Daniela Terracciano e Barbara Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Anna Di Giorgio è creditrice nella procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Roma a carico di Giorgio Di Cerbo. In particolare, ad oggi la Di Giorgio vanta tre distinti crediti: anzitutto, è creditrice in proprio, in forza della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 4717/2004; in secondo luogo, si è resa cessionaria del credito del proprio difensore distrattario avvocato Daniela Terracciano, nella cui posizione di creditore intervenuto nella medesima procedura esecutiva è subentrata ex artt. 111 cod. proc. civ.; infine, la Di Giorgio è cessionaria anche del credito vantato da Grazia Mazzuoccolo.

Quanto al primo credito, accadeva che Corte d'appello di Roma, dinanzi alla quale la sentenza era stata impugnata, ne sospendeva la provvisoria esecutività. In ragione di tale sospensione, all'udienza dell'8 novembre 2011, fissata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 596 cod. proc. civ., la Di Giorgio chiedeva l'accantonamento delle somme a lei spettanti. Il giudice dell'esecuzione, invece, escludeva definitivamente il credito della Di Giorgio, osservando che la sospensione c.d. "esterna" ex art. 623 cod. proc. civ. concerne

solo la posizione del creditore procedente o dell'intervenuto titolato che, essendo venuto meno il credito principale, è rimasto l'unico capace di promuovere i singoli atti esecutivi. Ed invece, nessuna analoga previsione esiste nell'ipotesi in cui la sospensione riguardi il titolo di un creditore intervenuto ai soli fini del diritto alla partecipazione alla distribuzione: poiché tale diritto richiede l'attualità del titolo esecutivo, ove questo sia stato sospeso, l'intervenuto non può partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata, né darsi luogo ad accantonamento in suo favore.

Quanto al credito originariamente della Mazzuocolo, va detto che la stessa, unitamente a tale Enrico Coria, aveva eseguito il pignoramento immobiliare a carico del Di Cerbo, in forza della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 4721/2004. In sede di approvazione del progetto di distribuzione, tuttavia, il giudice dell'esecuzione riteneva che la sentenza contenesse una condanna solamente generica e, di conseguenza, non costituisse idoneo titolo esecutivo. La Mazzuocolo veniva quindi esclusa dalla partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita giudiziaria.

Dopo l'esecuzione di un riparto parziale, il giudice dell'esecuzione fissava una nuova udienza, per il giorno 13 giugno 2012, per approvare un secondo progetto di distribuzione.

Medio tempore si verificavano due circostanze. La Corte d'appello di Roma, che aveva sospeso la provvisoria esecutività della sentenza n. 4717/2004, sulla quale si basavano le prime due posizioni creditizie della Di Giorgio (il credito *ab origine* suo e quello ceduto dal difensore distrattario), rigettava il gravame. Pertanto, la Di Giorgio chiedeva di essere riammessa a partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.

Per altro verso, la Mazzuocolo (così come altri creditori nella sua stessa posizione) si muniva, per il medesimo credito risultante dalla sentenza n. 4721/2004 (ritenuta dal g.e. come contenente una condanna solamente generica), di un decreto ingiuntivo



provvisoriamente esecutivo (n. 3637/2012), con il quale interveniva nel medesimo processo esecutivo. Chiedeva quindi di partecipare al concorso distributivo.

Il giudice dell'esecuzione approvava solo in parte il progetto di distribuzione e, quanto alle posizioni sopra indicate, rinviava dapprima all'udienza del 2 ottobre 2012 e poi a quella del 6 marzo 2013. All'esito, con ordinanza emessa in pari data, il giudice dell'esecuzione escludeva definitivamente dalla distribuzione i crediti vantati dai creditori intervenuti in forza della sentenza n. 4717/2004, e quindi anche il credito già *ab origine* facente capo alla Di Giorgio e quello dell'avvocato Terracciano, nel frattempo ceduto alla medesima Di Giorgio. Con la medesima ordinanza, il giudice dell'esecuzione riteneva tardivi gli interventi effettuati dai creditori che si erano nel frattempo muniti di decreti ingiuntivi, tra cui quello della Mazzuocolo, che poi cedeva il proprio diritto alla Di Giorgio.

I creditori pretermessi proponevano opposizione ai sensi degli artt. 512 e 617 cod. proc. civ. con ordinanza del 20 dicembre 2013, il giudice dell'esecuzione rigettava le opposizioni (fatta eccezione per quella proposta dalla SARA s.r.l., che qui non rileva) ed assegnava alle parti un termine per l'introduzione del giudizio di merito.

Il Tribunale di Roma rigettava le domande dei creditori opposenti, condannandoli al pagamento delle spese processuali.

La sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, articolato in due motivi, da parte della Di Giorgio, a tutela di tutte le tre posizioni creditorie delle quali è divenuta nel frattempo titolare.

Hanno resistito con controricorso il Di Cerbo, debitore esecutato, e il Condominio Largo Saluzzo n. 4, creditore ammesso alla fase distributiva.

La Di Giorgio e il Di Cerbo hanno depositato memorie difensive.

All'esito della pubblica udienza del 23 maggio 2019, la trattazione del ricorso è stata rinviata per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori inclusi nel progetto di distribuzione, litisconsorti necessari.

Espletato tale adempimento, la causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 13 novembre 2020.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo concerne i due crediti risultanti dalla sentenza n. 4717/2004, la cui provvisoria esecutività è stata sospesa dalla Corte d'appello precedentemente alla prima udienza ex art. 596 cod. proc. civ., ma che poi era stata definitivamente confermata in data anteriore alla approvazione del progetto di distribuzione definitivo.

La ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 499, 500, 510, 596, 623 e 626 cod. proc. civ., censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, essendo stata sospesa l'esecutività della sentenza da cui derivavano i crediti oggetto di intervento, risultavano insussistenti, sia i presupposti per l'intervento di cui all'art. 499 cod. proc. civ., sia quelli per l'accantonamento di cui all'art. 510 cod. proc. civ.

Il Tribunale ha ritenuto che, onde non procrastinare *sine die* l'approvazione del progetto di distribuzione, il requisito della esecutività del titolo esecutivo deve sussistere all'udienza di cui all'art. 596 cod. proc. civ., senza che possa avere rilievo la circostanza, come avvenuto nel caso di specie, che nelle more del rinvio di tale udienza sia venuta meno la ragione di sospensione della esecutività del titolo.

Osserva, invece, la ricorrente che la sospensione temporanea del titolo esecutivo non aveva fatto venir meno la legittimità dell'intervento, che deve essere valutata in relazione al momento in cui esso è compiuto, sicché il Tribunale avrebbe errato nell'escludere dalla distribuzione i crediti in esame soltanto perché, alla data dell'udienza di cui all'art. 596 cod. proc. civ., l'efficacia del titolo esecutivo era sospesa, a maggior ragione ~~se~~ ove si consideri che l'udienza di formazione del progetto di distribuzione aveva subito un rinvio e, nelle more, il titolo aveva nuovamente acquistato la propria esecutività.

In aggiunta, la ricorrente si duole del mancato accantonamento

delle somme, sostenendo che – in subordine – il Tribunale avrebbe comunque dovuto concederle il termine per munirsi di un titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 499, ultimo comma, cod. proc. civ.

2. In ordine logico, va affrontata anzitutto la questione della riacquisita efficacia esecutiva del titolo in data anteriore alla approvazione del definitivo progetto di distribuzione. Sotto questo profilo, la censura è fondata.

Se, da un lato, è sostenibile che la perdita dell'efficacia esecutiva del titolo dell'interveniente non può legittimare la sospensione "esterna" dell'intero processo esecutivo e se è altrettanto vero che tale requisito deve essere verificato alla data di formazione del progetto di distribuzione, la decisione impugnata merita censura nella parte in cui ritiene irrilevante la circostanza dell'avvenuto ripristino dell'efficacia esecutiva del titolo provvisoriamente sospeso.

In sostanza, il Tribunale così sembra ragionare: poiché la sospensione esterna dell'efficacia esecutiva del titolo dell'interveniente non ha effetti paralizzanti dell'intero processo esecutivo, costui esce definitivamente di scena e non può rientrarvi, in forza dell'originario intervento, che nel frattempo ha perso validità, neppure se l'efficacia di quello stesso titolo esecutivo viene nel frattempo ripristinata. Ciò che ripugna al Tribunale, dunque, è l'idea che – pur non ricorrendo le condizioni per una sospensione "esterna" dell'intero processo esecutivo, per esservi altri creditori autonomamente capaci di provocare i singoli atti di espropriazione – la singola posizione dell'intervenuto, il cui titolo esecutivo sia stato sospeso, possa entrare in una situazione di quiescenza che, senza danneggiare il decorso del processo esecutivo, né rallentare i tempi di soddisfazione degli altri creditori, sia suscettibile di reviviscenza qualora il titolo riacquisti l'efficacia esecutiva persa.

Invece, deve ritenersi che l'intervento del creditore, del cui titolo esecutivo la provvisoria esecutività sia stata sospesa, non per ciò stesso perde ogni effetto nell'ambito del processo di espropriazione forzata. Tale creditore, certamente, non potrà partecipare alle

distribuzioni che dovessero avvenire *medio tempore*, ma se, prima della conclusione del processo esecutivo, il titolo recupera la sua vigenza, l'atto di intervento già compiuto riprende l'originario vigore, legittimando la concorrenza del creditore alle ulteriori fasi distributive.

A fare di una simile conclusione milita, per un verso, il principio della *par condicio creditorum*, in quanto in tal modo viene favorita la concorrenza dei creditori nel processo esecutivo avente ad oggetto i beni del comune debitore.

Per altro verso, in tal modo si evita un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante, per il quale la perdita della provvisoria esecutività del titolo non determina l'inefficacia del pignoramento, ma soltanto la sospensione "esterna" del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato oppure confermato. Tale disparità di trattamento, peraltro, risulta ancora più marcata ove si consideri l'ipotesi, adombrata dallo stesso Tribunale, nella quale la sospensione dell'efficacia esecutiva riguardi il titolo del creditore interveniente rimasto l'unico capace di provocare i singoli atti espropriativa, essendo definitivamente venuto meno il diritto ad agire *in executivis* del creditore pignorante; in tal caso, infatti, si dovrebbe ammettere che si faccia luogo alla sospensione "esterna" del processo esecutivo, invece negata (nella forma particolare della "quiescenza" di cui si è detto) nel caso in cui al medesimo creditore affianchi un altro munito di titolo efficace.

3. Il primo motivo è quindi fondato, con assorbimento della questione relativa all'accantonamento.

4. Il secondo motivo concerne il credito già appartenuto alla Mazzuocolo e poi ceduto alla Di Giorgio.

In questo caso il giudice dell'esecuzione, interpretando la sentenza n. 4721/2004, ha escluso l'idoneità della stessa a valere come titolo esecutivo, in quanto contenente una condanna meramente generica. La Mazzuocolo, unitamente ad altri creditori nella sua stessa situazione, si è munita di un titolo esecutivo per il

medesimo credito ed in forza di tale titolo è intervenuta nel processo esecutivo, ma il suo intervento è stato ritenuto tardivo e quindi inefficace.

5. La ricorrente deduce la violazione degli artt. 499, 500, 510, 566 e 596 cod. proc. civ. A suo parere, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che tali interventi si riferissero a crediti nuovi e fossero, pertanto, inammissibili in quanto tardivi. Ed invece, avrebbe dovuto considerare che, sebbene la Mazzuocolo, già creditore pignorante, fosse intervenuta nel processo esecutivo, da essa stessa instaurato, azionando formalmente un titolo esecutivo diverso da quello in forza del quale era stato eseguito il pignoramento, il rapporto sostanziale sottostante era il medesimo e dunque l'atto di intervento non poteva considerarsi "nuovo", trattandosi della semplice sostituzione formale di un titolo esecutivo ad un altro. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto assimilare la posizione della Mazzuocolo a quella dell'interveniente non titolato, con applicazione dell'art. 499, quinto e sesto comma, cod. proc. civ., oppure ritenere l'intervento direttamente ammissibile, in quanto relativo al medesimo credito per il quale era stato eseguito il pignoramento.

6. Il motivo è infondato.

Il titolo esecutivo non deve possedere solamente i requisiti formali di cui all'art. 474, secondo comma, cod. proc. civ., ma deve essere pure relativo, ai sensi del primo comma della medesima disposizione, ad un credito liquido ed esigibile. Qualora il giudice dell'esecuzione escluda tali caratteristiche in capo al credito per il quale si procede (e la decisione non risulta essere stata impugnata nelle forme di rito), l'effetto è che la nullità del precetto si propaga al pignoramento ed il processo esecutivo si estingue, a meno che – come è avvenuto nel caso in esame – non sia nel frattempo intervenuto qualche altro creditore munito di titolo esecutivo.

Se il processo esecutivo procede su impulso del creditore intervenuto, il creditore pignorante, per così dire "espulso" dal processo esecutivo da lui stesso originariamente avviato, potrà

certamente rientrarvi, munitosi di titolo esecutivo, mediante atto di intervento. Ma, in tal caso, dovrà accettare il processo esecutivo nello stato in cui si trova per effetto delle iniziative nel frattempo compiute dagli altri creditori, senza alcuna possibilità – non prevista dalla legge – di ancorare gli effetti del proprio intervento a quelli del pignoramento nullo perché compiuto in difetto di titolo esecutivo.

Consegue che, qualora nel frattempo nel processo esecutivo si sia tenuta la prima udienza per l'autorizzazione della vendita, l'interveniente non potrà partecipare all'espropriazione, ai sensi dell'art. 564 cod. proc. civ., senza che possa acquistare alcun rilievo la circostanza che l'intervento sia stato eseguito per il medesimo credito per il quale era stato effettuato il pignoramento nullo.

7. In conclusione, il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, mentre il secondo è infondato e deve essere rigettato. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al medesimo Tribunale, in persona di diverso magistrato.

La liquidazione delle spese del giudizio di legittimità va rimessa al giudice del rinvio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2020.